

## CODICE DI PROCEDURA CIVILE

**Libro III - Del processo di esecuzione**  
**Titolo II - Dell'espropriazione forzata**

### **Art. 551 Intervento**

L'intervento di altri creditori è regolato a norma degli [articoli 525](#) e seguenti.  
Agli effetti di cui all'[articolo 526](#) l'intervento non deve avere luogo oltre la prima udienza di comparizione delle parti.